

## T. PRICING

# Collegate, la prova sul fisco

Spetta al fisco accertare l'incongruità dei prezzi di trasferimento di merce, proveniente dall'estero e compravenduta tra società collegate, rispetto a quelli di mercato. Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza del 31/1/2022, con cui è stato accolto il ricorso proposto dallo studio legale Pirola Pennuto Zei & Associati. Una multinazionale del settore fashion impugnava un avviso di accertamento, con il quale, all'esito di Pvc, veniva rettificato il reddito d'impresa quale effetto dell'accertata incongruità dei prezzi di trasferimento relativi ad acquisti merce provenienti dall'estero. La società proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Ctr nella parte in cui era stata onerata della prova della esistenza di un valore normale differente rispetto ai prezzi di acquisto contrattualmente pattuiti. Per la Corte, nel caso in cui il fisco intenda accertare che il valore normale di transazione applicato da un'impresa residente rispetto a una impresa infragruppo non residente è differente dal prezzo pattuito tra le parti, è l'amministrazione finanziaria stessa

che deve provare che i valori di transazione siano stati artificialmente alterati, dimostrando quale sarebbe stato il maggior reddito che sarebbe derivato al contribuente ove avesse scambiato i beni e i servizi (acquistati) con economie terze (soggetti economici indipendenti) in analoghe condizioni di mercato. È pertanto onere del fisco provare, l'incongruità dei prezzi di trasferimento di merce dall'estero compravenduta tra società collegate, rispetto a quelli di mercato, allo scopo di accertare lo spostamento di materia imponibile dall'impresa residente a quella infragruppo non residente. Una volta provata l'esistenza di transazioni disallineate rispetto al valore normale, determinato secondo le Linee guida Ocse, insorge a carico del contribuente l'onere della prova contraria di dimostrare che la compravendita sia invece avvenuta per valori di mercato da considerare normali, avendo riguardo delle caratteristiche della merce e del concreto contesto di mercato in cui il contribuente opera.

**Giulia Provino**

— © Riproduzione riservata — ■

